



Francesco Zanchini di Castiglionchio

(già ordinario di Diritto canonico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Teramo)

**Sul proposto ripristino della elezione dei vescovi
Dal diritto romano alle "cinque piaghe" di Rosmini
(idea antiquata o segno dei tempi?)**

È dai tempi del Vaticano II che ricorre, nel dibattito di area "progressista", il *refrain* del ritorno alla elezione dei vescovi, mentre le dinamiche evolutive dell'ordinamento sembrano muoversi in direzione diametralmente opposta. E se n'è fatto cenno, perfino, a proposito della crisi della pedofilia dei preti.

D'altro canto, è comprensibile che l'attuale, tenace insistenza del sistema nella tante volte ribadita direzione del più esasperato centralismo possa dar luogo a reazioni ricorrenti di protesta, e perfino di impaziente riprovazione.

Ultimamente, anche in Italia hanno cominciato a diffondersi sul punto le tesi riformatrici vivacemente sostenute dal movimento internazionale WAC (*Siamo chiesa*, è il nome del ramo italiano di tale organizzazione).

Vale dunque la pena di indagare con un minimo di approfondimento i temi coinvolti nel tema di riforma costituzionale che si prospetta. E confido che non me se ne voglia, se non risulterà agevole mettere in piena luce la complessa stratigrafia del problema indagato.

Anche se va mantenuto sul punto il distacco scientifico necessario, non può non farsi riferimento alla situazione italiana, dove la copertura del vertice episcopale in alcune delle principali diocesi italiane non manca di destare (fermo rimanendo il sistema attuale) gravi e motivate preoccupazioni nel popolo cattolico.

Due soli, se non erro, mi paiono i doni fondamentali che il diritto pubblico romano ha lasciato alla costituzione della Chiesa. Non di certo il *constitutum Costantini* (clamorosa falsificazione "apostolica" a suo tempo smascherata da Lorenzo Valla); ma piuttosto Nicea, modello permanente dei sinodi ecumenici della "grande chiesa", e l'elezione dei vescovi.

Il primo di questi due doni -come ho altrove sostenuto- è frutto del senso politico dei giuristi dell'*entourage* di Costantino il grande; che



ne favoriscono l'emersione, per via analogica, dalla finalità comunionale e dalle dinamiche interne della prassi sinodale delle origini, attentamente osservate. Il secondo si situa in una fonte più remota, di epoca repubblicana, che nasce a sua volta dalla riflessione pacificatrice dei giuristi romani in tema di *pax deorum*: dico della legge Domizia dell'anno 104 a.C. che, probabilmente per impulso della laicizzazione progressiva dello *ius sacrum* seguita allo *Ius flavianum*, accanto alla *cooptatio* introdusse il principio elettorale. Sistema di selezione, questo, che funzionò in maniera *sui generis* rispetto all'altro sistema di reclutamento dei magistrati (tanto è vero che le tribù ammesse a voto erano qui diciassette, anziché trentacinque); ma che assicurò, con il temperamento rilevante del mantenimento in vita di una successiva *cooptatio* nei gradi più alti del servizio sacerdotale, l'interesse ad un sostanzioso e continuo scambio culturale tra politica e religione nell'unità del popolo romano. Anticipazione primordiale, credo, della eusebiana **sinfonia** tra impero e sacerdozio della civiltà bizantina (una volta divenuta religione ufficiale quella cristiana).

È da avvertire che l'introduzione (seppur con i limiti descritti) del principio elettorale nella selezione dei membri del ceto sacerdotale risulta, alla lettera, un *unicum* nella fenomenologia religiosa dell'antichità. Sicché non può che attribuirsi alla mimesi del modello romanistico l'origine del sistema elettorale dei vescovi nella chiesa di epoca tardo-antica, in un contesto per altro segnato, di contro, dalla crisi delle magistrature repubblicane davanti all'affermarsi del dominato.

Per certi versi, anzi, le dottrine canonistiche limitatrici del puro sistema maggioritario (con la ben nota sintesi giuridica tra *pars sanior* e *pars maior*) appaiono in successione culturale molto chiara dagli analoghi congegni romanistici di temperamento del principio puramente democratico, adottati nel corso della introduzione di un sistema elettivo mutuato dal sistema elettorale delle magistrature.

Spurio e tardivo (frutto di influenze del diritto feudale) è quindi il processo che, con la riforma gregoriana, darà luogo ad un'espulsione sistematica della comunità confessante dai momenti di decisione e/o di governo ecclesiastico, in Occidente (Ullmann, Alberigo). Un processo, per altro, oggetto di ripresa e di consolidamento ulteriori in tutto il corso dello sviluppo successivo del diritto canonico latino; e che trova il suo apice (nevrotico!) nel concilio Vaticano I.

La questione del ritorno all'elezione dei vescovi, a clero e popolo, venne già sollevata, alla vigilia del Vaticano I, nelle *Cinque piaghe della Santa chiesa* di Antonio Rosmini, al quale pareva un congegno utile a



fronteggiare il pesante condizionamento giurisdizionalista, esercitato in Europa dai monarchi cattolici nei confronti delle ordinarie procedure canoniche di investitura nei benefici maggiori. Questa però fu una delle opinioni che certamente suonarono, agli orecchi della Curia romana, come da annoverarsi tra le tesi più temerarie del prete roveretano, meritevole quindi di esser travolta nella condanna in blocco dell'opera sua.

Giunto frattanto il tempo della beatificazione di questo potente pensatore cristiano, è forse legittimo dubitare se la via della stretta assolutistica, preferita da allora in poi dalla Curia per riprendere in pugno il controllo dell'episcopato, fosse davvero lo strumento più adatto alla bisogna, per lo meno nel lungo periodo.

Il completamento di quel processo che, per determinante opera del card. Gasparri, meritò la definizione (del Falco) di "codificazione dell'assolutismo", investì non solo l'intera prassi, di diritto pontificio e concordatario, che prese forma tra i due concili vaticani; ma si prolungò, per volere di Giovanni Paolo II, ben oltre il codice del 1917, fino ad impegnare addirittura l'intero arco di durata del papato polacco.

Se infatti la *Pastor aeternus* aveva dato il via ad un indirizzo politico di contenimento frontale delle pretese regaliste da parte del governo papale, è stata poi la prassi di costante deroga ai diritti di presentazione dei capitoli cattedrali, instaurata *contra legem* da papa Wojtila, a determinare via via la caduta in desuetudine degli storici diritti elettorali di questi organi collegiali. Desuetudine seguita, di lì a poco, dalla sparizione dei capitoli stessi nel codice del 1983: così procedendosi tacitamente a una riforma costituzionale sicuramente in contrasto con la stessa tradizione gregoriano-tridentina (tanto cara ai lefebvrismi e alla Curia), ancor prima che espropriatrice di essenziali responsabilità del popolo cristiano e lesiva del principio di partecipazione nella Chiesa.

Un tale filone di indirizzo politico, materiato di infausto manicheismo, sembra porsi in posizione di consequenzialità con il primo punto della denuncia (di ambiente curiale) recata alle *Cinque Piaghe* nell'autunno 1848: l'avervi cioè sostenuto il Rosmini essere di diritto divino (sic!) l'elezione dei vescovi a clero e popolo. Accusa, per confutare la quale l'autore venne poi costretto a fare ricorso alla distinzione tra diritto divino costitutivo e diritto divino morale (a mio avviso, da ultimo, ripresa liberamente in fondamentali riflessioni dell'attuale canonistica, come quelle dell'Hervada e del Lombardia).



Alla fine di quasi un secolo e mezzo dal Vaticano I, la strada percorsa frattanto dalla costituzione della Chiesa non pare, oltre tutto, aver tenuto in conto affatto quella dimensione del rapporto sponsale tra vescovo e diocesi, con tanto sofferente acutezza sottolineata da una tradizione spirituale secolare. Il vescovo, assunto ormai ad un rapporto simbiotico col centro gerarchico del sistema romano, nulla più deve, quanto alla nomina, alla diocesi oggetto della sua cura pastorale; mentre sono stati del pari eliminati (in seguito all'avvenuta soppressione del sistema beneficiale) perfino quei vincoli di natura materiale (e storica) che derivavano dal suo dipendere, per il proprio sostentamento, dalla mensa episcopale.

D'altro canto, il ritorno al meccanismo elettorale era stato indicato dal Rosmini bensì contro il fenomeno di un episcopato infeudato ai potenti; ma, anche e soprattutto, come mezzo di ricostruzione di un rapporto intimo tra il vescovo e la chiesa locale (che provocava, a livello generale, una Chiesa "distaccata da civiltà e cultura"); che si era andato perdendo per il peso opprimente di una serie di fattori storici, contro l'influsso dei quali le *Cinque Piaghe* rappresentavano il manifesto intellettuale e morale di un'intera vita militante.

Non mi resta, a questo punto, che affidare queste brevi riflessioni non solo ai colleghi e alle autorità chiamate a provvedere, ma anche al dibattito di chi, forse più sinceramente di costoro, esprima adeguata preoccupazione per la desolante mancanza di una sollecitudine effettiva per il rinnovamento del cattolicesimo romano.

Nel medio periodo, le proposte in campo hanno bisogno certamente di messe a punto rilevanti sul piano culturale, tecnico e politico. Ma non mi pare possa esservi dubbio che esse colgano, nel loro complesso, un punto essenziale ed urgente (da riformare a fondo) dell'ordinamento giuridico del cattolicesimo contemporaneo.